CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, RICCI

Presentata il 25 ottobre 1988

Disciplina degli interventi per situazioni di crisi nel settore zootecnico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 8 novembre 1986, n. 752, lo Stato ha inteso « assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e forestale » (articolo 1), mettendo a disposizione ingenti mezzi finanziari ed individuando nel CIPE, in un'apposita commissione di settore della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle periodiche consultazioni delle organizzizioni agricole (articolo 2, commi 1, 4, 5) gli strumenti per l'applicazione e l'aggiornamento del Piano agricolo nazionale.

La prima applicazione della legge n. 752 del 1986 ha fatto emergere la gravissima situazione del settore zootecnico in Italia, sia per gli allevamenti da latte e da carne, che per le strutture di macellazione, di trasformazione e commercializzazione delle carni bovine e suine.

Crisi che spesso non consente alle varie società cooperative di concorrere ai benefici previsti dalla stessa legge o di concorrervi in modo improprio, vanificando l'indicazione di sviluppo trasmessa dal Parlamento.

Una prima constatazione di tale realtà, è avvenuta in sede di approvazione della legge 11 marzo 1988, n. 67, quando il Parlamento ha introdotto l'articolo 15, commi 10 e 16, recante alcune misure dirette a fronteggiare la crisi delle società cooperative di allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione delle carni.

La realtà dimostra che tale crisi necessita, per gli aspetti di maggiore urgenza, di una disciplina organica che

possa finalizzare metodi di intervento eccezionali e risorse pubbliche già individuate ma che hanno bisogno, per essere efficaci, di confluire tutte in un unico indirizzo di spesa.

La presente proposta di legge si limita perciò a ricondurre ad un unico « fondo », a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, finanziamenti che il Parlamento ha già reso disponibili per le stesse finalità e per le stesse ragioni di urgenza ed eccezionalità.

La proposta ha connotazione strettamente settoriale; del resto lo Stato è intervenuto in modo non dissimile anche nel settore industriale dove, nonostante la legge organica n. 675 del 1977 per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, ha via via affrontato, con leggi specifiche, settori in particolare crisi, cercando soluzioni radicali.

L'articolo 1 individua il campo di applicazione della legge, in coerenza programmatica con la legge n. 752 del 1986.

I beneficiari potranno essere le società cooperative, ma anche altre società non cooperative purché realizzino forme di integrazione con le società cooperative.

L'articolo 2 individua la casistica di intervento.

Situazioni di crisi, ma con possibilità di recupero economico dell'attività, situazioni di crisi irreversibile e quindi chiusura dell'attività.

Innovativo è l'intervento per sollevare i soci da obblighi di garanzie prestate a favore delle cooperative: innovativo per lo Stato, ma entrato già a far parte della legislatura regionale.

Del resto, anche questo tipo di intervento concorre alle finalità dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 752 del 1986.

L'articolo 3 vuole sottolineare l'eccezionalità dell'intervento dello Stato, ma soprattutto fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una chiara indicazione sulla straordinarietà dei mezzi consentiti affinché l'intervento pubblico sia efficace.

L'articolo 4, alla lettera *b*), prevede interventi a favore dei soci (singoli e cooperative) che, con l'escussione di fidejussioni prestate o con la perdita dei conferimenti, vedrebbero compromessa a catena l'attività produttiva e, in molti casi, la proprietà dei fondi.

Il periodo considerato (1981-1988), abbraccia una lunga fase di grave inflazione, spesso alla base dei motivi che hanno concorso al dissesto delle attività economiche qui considerate e che hanno avuto un effetto di trascinamento dei *deficit* anche in presenza di recuperi di efficienza dei conti economici annuali più recenti.

Il penultimo comma, infine, risolve un contenzioso tra istituti ed enti di credito e Fondo interbancario, spesso emerso nelle fasi di liquidazione delle società cooperative.

L'articolo 5 introduce la garanzia fidejussoria della Sezione speciale del Fondo interbancario affinché, con i nuovi interventi, non si ripropongano i casi che la presente proposta di legge intende risolvere.

L'articolo 6, infine, tende a distinguere, al di là di ogni dubbio, la disciplina di prestazioni finanziarie ordinarie, liberamente contrattate, da quelle poste in essere, come operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge disciplina interventi straordinari per situazioni di grave crisi del settore zootecnico che limitano sensibilmente la partecipazione del settore medesimo all'azione programmatica di sviluppo prevista dalla legge 8 novembre 1986, n. 752.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle cooperative e loro consorzi che esercitano l'allevamento del bestiame sia da latte che da carne o che provvedono alla macellazione, trassformazione e commercializzazione delle carni bovine e suine.

3. Sono altresì ammessi ai benefici della presente legge le società di capitali che attraverso il proprio risanamento sono messe in grado di realizzare forme di integrazione anche solamente commerciale con società cooperative, purché la partecipazione in esse da parte di queste ultime non sia inferiore al 51 per cento.

ART. 2.

1. Gli interventi di carattere straordinario sono diretti:

a) al perseguimento del riequilibrio gestionale delle società attraverso l'abbattimento totale o parziale degli oneri finanziari in essere, a condizione che da ciò consegua la ripresa dell'attività in termini economici. I programmi di risanamento saranno redatti con il concorso degli Istituti di credito disposti a concedere il finanziamento;

b) al mantenimento in essere, in linea con le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 1986, n. 752, delle attività produttive di imprenditori agricoli, soci di cooperative in stato di liquidazione coatta amministra-

tiva, gravemente danneggiati in conseguenza delle garanzie prestate personalmente a favore delle stesse, ovvero dalla inesigibilità dei crediti vantati nei loro confronti.

ART. 3.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, provvede alla emanazione delle relative norme di attuazione definendo:

a) le modalità di richiesta dell'intervento, fissando termini di presentazione non collocati oltre l'anno 1989;

b) le modalità di richiesta anche per progetti che interessino vari richiedenti, rami di attività, accorpamenti di società;

c) i termini per la messa in liquidazione delle società in crisi irreversibili, o per la liquidazione di attività da abbandonare;

d) le condizioni di compatibilità degli interventi previsti dalla presente legge sia tra loro che con quelli contemplati da altre norme al fine di perseguire pienamente le finalità della presente legge.

ART. 4.

1. Le modalità di intervento sono le seguenti:

a) intervento di recupero dell'equilibrio gestionale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, attraverso la concessione di contributi in conto interessi da corrispondere in soluzione unica, in forma attualizzata, agli istituti ed enti mutuanti in corrispondenza dell'erogazione di mutui di risanamento della durata di 10 anni. Il contributo in conto interessi può raggiungere il 100 per cento del tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento;

b) intervento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 per la liberazione dei soci dagli obblighi derivanti dalle garanzie personali prestate dagli stessi sui prestiti, mutui od aperture di credito contratti dalla società nel periodo 1981-1988, a seguito della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della medesima, nonché per la rifusione ai soci, al termine della liquidazione, dello scoperto netto che risulta sui loro crediti nei confronti della società per i conferimenti effettuati:

1) contributo in conto capitale pari al 50 per cento della esposizione per garanzie prestate, ovvero dei crediti da conferimento non recuperati, da erogare rispettivamente agli istituti bancari creditori, o ai soci conferenti;

2) concorso nel pagamento degli interessi fino al 50 per cento del tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento sul mutuo decennale di risanamento del residuo 50 per cento.

2. Gli interessi moratori conseguiti alla ritardata erogazione dei contributi in capitale e dei mutui di ripianamento di cui al comma precedente, se non soddisfatti nell'ambito della liquidazione coatta, saranno rifusi al termine della stessa agli Istituti di credito dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'intervento di cui alla lettera *b*) numeri 1) e 2) del comma 1 determina l'automatica liberazione dei garanti.

ART. 5.

1. I mutui di cui all'articolo 4 sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che viene incremen-

tato di 10 miliardi ad integrazione delle garanzie reali offerte rispettivamente dalle società o dai singoli soci.

ART. 6.

1. Le fidejussioni *omnibus* rilasciate con riferimento alla generalità delle obbligazioni verso aziende di credito, per operazioni bancarie di qualsiasi natura presenti e future, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inefficaci per tutte le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dotato delle seguenti disponibilità:

a) lire 110 miliardi per gli interventi in conto interessi in forma attualizzata di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* e per l'intervento in capitale di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera *b)*, n. 1);

b) lire 10 miliardi di limite d'impegno decennale per gli interventi in conto interessi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, n. 2.

ART. 8.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi nell'anno 1989 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il medesimo anno all'articolo 15, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) quanto a lire 50 miliardi nell'anno 1989 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il medesimo anno all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 20 miliardi nell'anno 1989 a carico delle disponibilità attribuite alla cooperazione di rilevanza nazionale dalla legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) quanto a lire 10 miliardi nell'anno 1989 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il medesimo anno dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

e) quanto a lire 20 miliardi nell'anno 1989 con corrispondente riduzione del capitolo 4531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Quanto a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « revisione delle contribuzioni sociali ».